

RELAZIONE PERIODICA
sulla situazione gestionale dei
Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica
della Città metropolitana di Torino
AI SENSI DELL'ART. 30 D. LGS. n. 201/2022

Allegato D
alla PDEL_CONS 64/2023

Indice generale

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	3
2. LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.....	6
PARTE PRIMA.....	8
SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA GESTITI ATTRAVERSO <i>SOCIETA'</i> <i>IN HOUSE</i>	8
PARTE SECONDA.....	9
SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA GESTITI MEDIANTE FORME DIVERSE DALL'IN HOUSE PROVIDING.....	9
SCHEDA DESCRITTIVA n.1.....	9
1. Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	9
2. Modalita' di gestione.....	9
3. Soggetto affidatario.....	9
4. Contratto di servizio.....	10
5. Obblighi contrattuali.....	11
6. Qualità del servizio.....	11
7. Condizioni economiche del servizio affidato.....	12
8. Dati economici dell'attività di controllo e vigilanza.....	13
9. Sistema di monitoraggio - controllo.....	13
10. Considerazioni finali.....	14

RELAZIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 30 D. LGS. n. 201/2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'articolo 30 del D.lgs. n. 201/2022 recante “**Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali**”, prevede che: *“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Dunque, la disposizione prevede una “ricognizione periodica”, della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20. Come già detto, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono **servizi di interesse economico generale di livello locale o servizi pubblici locali di rilevanza economica**, *«i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».*

Il presente documento assolve l'obbligo di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) entrato in vigore il 31/12/2022.

Per dare corso a quanto disposto dal D. lgs 201/2022 è stata condotta una ricognizione interna, che ha coinvolto le diverse Direzioni dell'Ente, al fine di individuare tutti gli affidamenti di SPL di rilevanza economica in essere alla data del 31/12/2022 e tuttora in corso e per essi è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

La ricognizione interna all'Ente è stata svolta sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

1. ricognizione riguardante solo i servizi affidati dall'ente, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo

sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata;

2. servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, che attengono alle c.d. utilities, ossia:

- rifiuti
- idrico
- distribuzione del gas
- trasporto pubblico locale (TPL)

3. fra i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete vanno inclusi quelli rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022".

Nello specifico:

- impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);
- luci votive;
- trasporto scolastico.

4. sono esclusi i servizi strumentali, e quelli di interesse generale privi di rilevanza economica (sanitari, sociali, socio-assistenziali e culturali).

Su questa base, la ricognizione operata ha portato all'individuazione di una tipologia di servizio affidato dalla Città metropolitana di Torino rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina richiamata. Detto servizio riguarda lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Torino 2 di cui è stata acquisita specifica scheda descrittiva dalla *Direzione azioni integrate con gli enti locali unità interfaccia unica enti locali*.

2. LA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

La Città metropolitana di Torino gestisce, in conformità con quanto previsto dal proprio Statuto e nell'osservanza della normativa vigente in materia, le seguenti tipologie di servizi pubblici locali di rilevanza economica:

Servizio pubblico locale a rilevanza economica	Tipologia del servizio affidato
Servizi gestiti attraverso società <i>in house</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Non ricorre la fattispecie</i>
Servizi gestiti attraverso le altre possibili modalità	1. Servizio distribuzione del gas naturale - Ambito territoriale Torino 2

Per il predetto servizio la presente ricognizione rileva i diversi aspetti descrittivi: natura contrattuale, valore complessivo, criteri tariffari, rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 201/2022.

In relazione alle disposizioni del Decreto citato, la presente ricognizione non comprende:

- i servizi affidati dagli enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino di servizio;
- i servizi di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 35 del decreto;
- i servizi dello sport, non rientranti tra i servizi a rilevanza economica attesa la gestione sociale degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche di proprietà dell'Ente. Il patrimonio disponibile è riepilogato sul portale dell'Ente al link:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/edilizia-scolastica-impianti-sportivi/impiantistica-sportiva/patrimonio>

In coerenza con le disposizioni dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, la ricognizione è articolata schematicamente, distinguendo i servizi gestiti attraverso società *in house* (parte prima), dai servizi gestiti attraverso le altre possibili modalità (parte seconda).

La parte della presente relazione di ricognizione afferente alle società *in house* costituisce, ai sensi dell'art. 30, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n.201/2022,

appendice alla relazione tecnica di cui all'art. 20 del decreto legislativo n.175/2016 e ss.mm.ii.

Ragioni di coerenza e completezza espositiva inducono a inserire nel medesimo presente documento, altresì la ricognizione relativa ai servizi pubblici di rilevanza locale gestiti mediante le altre possibili forme.

PARTE PRIMA

SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA GESTITI ATTRAVERSO *SOCIETA' IN HOUSE*

Non ricorre la fattispecie, in quanto non vi sono servizi di interesse economico generale a livello locale affidati da Città metropolitana di Torino a società *in house*.

PARTE SECONDA

SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA GESTITI MEDIANTE FORME DIVERSE DALL'IN HOUSE PROVIDING

SCHEDA DESCRITTIVA n.1

1. Natura e descrizione del servizio pubblico locale

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 2 AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164

Sintetica descrizione:

L'Ambito Territoriale Torino 2 comprende 49 Comuni.

La Provincia di Torino, ora Città metropolitana di Torino, è stata individuata come Stazione Appaltante dell'Ambito Torino 2, con DG.P. n. 914-41798 del 29/10/2012 è stato preso atto di tale ruolo di Stazione Appaltante ed è stata approvata dai rispettivi Consigli e stipulata apposita Convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in relazione all'ambito territoriale Torino 2 (atto di Rep. N. 14949 del 16/10/2013) tra la Provincia di Torino/Città Metropolitana e gli Enti Locali concedenti.

2. Modalità di gestione

- affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica
- affidamento a società mista
- affidamento a società *in house*
- gestione in economia mediante aziende speciali di cui all'art. 114 TUEL

3. Soggetto affidatario

Gestore: Italgas Reti S.p.A. - Largo Regio Parco, n. 9 – Torino (TO) -10153 – C.F. 00489490011

Oggetto sociale:

Esercizio dell'attività di distribuzione e misura del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni. La Società, pertanto, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi

di utilità generale siano essi pubblici o in libero mercato inclusi i servizi pubblici locali di rilevanza industriale come definiti dalla normativa in vigore.

4. Contratto di servizio

Atto di affidamento/concessione:

L'avviso di gara, contenente le modalità di effettuazione della gara in oggetto è stato pubblicato in data 29/12/2015.

Atto di affidamento/concessione: **D.D. n. 3 - 3982/2019 del 23/04/2019** con la quale l'appalto, avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 2.", è stato aggiudicato all'operatore economico Italgas Reti S.p.A- con sede in Largo Regio Parco, n. 9 – Torino (TO) -10153 – C.F. 00489490011 con il punteggio complessivo di 78,54/100, e con l'offerta economica composta come segue:

- Sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall'Autorità: 10,00%
- Sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi all'utenza: 5,00%
- Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo: 15,00 metri
- metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo in Comuni con particolari condizioni di disagio: 30,00 metri
- Percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli enti locali concedenti: 2,50%
- Teff: 0,77%;
- Tamm: 0,00

Data stipula contratto:

Contratto stipulato, tra Città Metropolitana e Italgas Reti S.p.A., in data 11/12/2019 - rep. N. 719/2019.

Scadenza dell'affidamento/concessione:

12 (dodici) anni decorrenti dalla data di consegna degli impianti avvenuta in data 31.01.2020

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato:

Il valore del Servizio per l'intera durata della concessione (12 anni) di Euro 333.154.844,24.

Il valore del Servizio su base annua è pari ad Euro 27.762.903,69.

Ufficio competente sul Contratto di Servizio:

Unità Interfaccia Unica Enti Locali della Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali – RA5 della Città metropolitana di Torino.

5. Obblighi contrattuali

Data la specificità e complessità del servizio di cui trattasi e, quindi, delle attività di vigilanza e controllo correlate al Contratto di Servizio, le verifiche in ordine agli adempimenti contrattuali, all'esecuzione del servizio, ai risultati raggiunti e ad eventuali "scostamenti", per quanto svolte in modo continuativo e costante, non possono che essere rapportate al periodo di esecuzione di 12 anni.

Contratto di Servizio - Articoli 21 (Erogazione del servizio)

21.1 Il Gestore eroga il servizio secondo le disposizioni definite dall'Autorità, nel rispetto del principio generale di non discriminazione.

21.2 Nell'ambito dell'erogazione del servizio, il Gestore adempie, per quanto di sua competenza, alle previsioni funzionali ad assicurare il bilanciamento del sistema del gas, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi informativi previsti dalla regolazione del c.d. settlement nei confronti delle imprese di trasporto.

21.3 Per i prelievi di gas che si verificano presso punti di riconsegna in assenza di un utente, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 93/11, il Gestore, nell'ambito della sua responsabilità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, eroga il servizio di default, secondo le modalità definite dall'Autorità.

6. Qualità del servizio

Data la specificità e complessità del servizio di cui trattasi e, quindi, delle attività di vigilanza e controllo correlate al Contratto di Servizio, le verifiche in ordine alla qualità del servizio stesso, ai risultati raggiunti e ad eventuali "scostamenti", per quanto svolte in modo continuativo e costante, non possono che essere rapportate al periodo di esecuzione di 12 anni.

Contratto di Servizio - Articolo 22 (Qualità del servizio)

22.1 Nell'erogazione del servizio, il Gestore assicura i livelli di qualità tecnica e commerciale definiti dalle disposizioni dell'Autorità.

22.2 Oltre a quanto previsto al comma 22.1, il Gestore garantisce i livelli incrementali di qualità nei termini indicati dall'Offerta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.M. 226/11.

22.3 I livelli di cui al comma 22.2 sono resi pubblici dal Gestore con separata evidenza rispetto a quelli stabiliti dall'Autorità o previsti in altri ambiti in cui il gestore opera.

Contratto di Servizio - Articolo 23 (Criteri di sicurezza)

23.1 Il Gestore svolge il servizio in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa, anche tecnica, vigente in materia e in coerenza con la regolazione dell'Autorità.

23.2 Oltre a quanto previsto al comma 23.1, il Gestore garantisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.M. 226/11, i livelli incrementali nei termini indicati dall'Offerta, rispetto ai livelli minimi definiti dall'Autorità in materia di ispezione della rete, chiamate di pronto intervento, odorizzazione effettuate.

23.3 I livelli di cui al comma 23.2 sono resi pubblici dal Gestore con separata evidenza rispetto a quelli stabiliti dall'Autorità o previsti in altri ambiti in cui il gestore opera.

23.4 Qualora, in seguito alle verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, l'ufficio comunale o provinciale competente richieda al Gestore di sospendere l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, il Gestore vi provvede nei 30 (trenta) giorni successivi dalla richiesta, dandone tempestiva comunicazione al Delegato e all'eventuale utente titolare del punto di riconsegna interessato.

7. Condizioni economiche del servizio affidato

Contratto di Servizio - Articolo 24 (Tariffe e corrispettivi per le prestazioni rese nell'ambito dell'erogazione del servizio)

24.1 Per l'erogazione del servizio, il Gestore applica le tariffe determinate dall'Autorità, eventualmente ridotte secondo i criteri indicati nell'Offerta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del D.M. 226/11.

24.2 Per le prestazioni non remunerate dalla tariffa di cui al comma 24.1, il Gestore applica i corrispettivi definiti e resi pubblici sulla base del proprio Codice di Rete salvo diversa regolazione dell'Autorità.

24.3 Oltre a quanto previsto al comma 24.2, per le prestazioni ivi richiamate, il Gestore applica corrispettivi coerenti con quanto formulato nell'offerta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.M. 226/11.

24.4 Le tariffe e i corrispettivi applicati ai sensi dei commi 24.1 e 24.3 sono riportati nel prezzario pubblicato dal Gestore ai sensi del Codice di Rete (Allegato 14), con separata evidenza rispetto ad altri ambiti in cui eventualmente il Gestore opera.

24.5 Il Delegato ha diritto di chiedere in qualsiasi momento al Gestore informazioni, chiarimenti e dati relativi al calcolo delle tariffe e/o dei corrispettivi applicati. Il Gestore è tenuto a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

24.6 Oltre a quanto previsto al comma 24.5, il Gestore trasmette al Delegato i dati necessari alla determinazione della tariffa, contestualmente al loro invio all'Autorità.

Contratto di Servizio - PARTE IV CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO - Articolo 26 (Corrispettivo per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio)

26.1 Il Gestore versa annualmente al Delegato un corrispettivo a titolo di rimborso forfetario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dagli Enti Concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.

26.2 Il corrispettivo di cui al comma 26.1 è pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località per i servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, come determinati dall'Autorità.

26.3 Il corrispettivo è versato dietro presentazione di idonee pezze giustificative da parte del Delegato entro il 30 del mese di aprile di ogni anno ed è calcolato sulla base dei valori di cui al comma 26.2 relativi all'anno precedente. Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, il Delegato rilascia al Gestore quietanza del versamento effettuato.

Articolo 27 (Corrispettivo per la gestione di impianti di proprietà degli Enti Concedenti)

27.1 Agli Enti Concedenti proprietari degli impianti o di porzioni di essi, il Gestore corrisponde annualmente la remunerazione del relativo capitale investito netto.

27.2 Il corrispettivo di cui al comma 27.1 è calcolato applicando al valore del relativo capitale investito netto, rivalutato annualmente, il tasso di remunerazione riconosciuto dall'Autorità nella regolazione tariffaria per l'anno in esame. Il corrispettivo è calcolato per ciascun proprietario in coerenza con la suddivisione riportata nell'Allegato B del Bando di Gara.

27.3 Il corrispettivo è versato, dietro presentazione di idonee pezze giustificative da parte degli Enti Concedenti, entro il 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Per il primo anno di gestione, l'importo è quello definito nel Bando di Gara. Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, ogni Ente Concedente proprietario rilascia al Gestore quietanza del versamento effettuato.

Articolo 28 (Corrispettivi per l'affidamento del servizio)

28.1 Il Gestore versa annualmente a ciascun Ente Concedente un corrispettivo pari alla quota, identificata nell'Offerta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), del D.M. 226/11, della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura inerente al proprio territorio comunale e della relativa quota di ammortamento annuale.

28.2 Il corrispettivo di cui al comma 28.1 è versato, dietro presentazione di idonee pezze giustificative da parte degli Enti Concedenti, entro il 30 del mese di aprile di ogni anno ed è calcolato sulla base dei valori di remunerazione del capitale e della relativa quota di ammortamento annuale relativi all'anno precedente.

28.3 Il Gestore versa, dietro presentazione di idonee pezze giustificative da parte degli Enti Concedenti, un corrispettivo per i titoli di efficienza energetica relativi agli impegni addizionali di cui al comma 25.2, determinato ai sensi del D.M. 226/11, secondo le modalità ivi previste.

28.4 Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al versamento effettuato ai sensi dei commi 28.3 ogni Ente Concedente rilascia al Gestore relativa quietanza.

Articolo 29 (Oneri per l'occupazione degli spazi pubblici)

29.1 Il Gestore, per la porzione degli impianti di sua proprietà, è tenuto al pagamento della tassa di occupazione del suolo e sottosuolo pubblico (di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e sue successive modificazioni), ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sue successive modificazioni).

8. Dati economici dell'attività di controllo e vigilanza

Relativamente al corrispettivo per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio, versato annualmente dal Gestore, ai sensi dell'art. 26 del Contratto di Servizio, si specifica quanto segue:

Entrate – somme accertate e riscosse

Nel triennio 2021/2023 è stata accertata e riscossa la somma complessiva di Euro 651.179,88 (*somma dei corrispettivi versati dal Gestore, IVA inclusa, con riferimento alle annualità 2020, 2021 e 2022*):

ENTRATE 2021 (<i>corrispettivo 2020</i>):	205.227,36
ENTRATE 2022 (<i>corrispettivo 2021</i>):	209.765,45
ENTRATE 2023 (<i>corrispettivo 2022</i>):	236.187,07

Uscite – somme impegnate e liquidate

Nel triennio 2021/2023, per le attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio, è stata impegnata e liquidata la somma complessiva di Euro 140.060,16.

9. Sistema di monitoraggio - controllo

Data la specificità e complessità del servizio di cui trattasi e, quindi, delle attività di vigilanza e controllo correlate al Contratto di Servizio, per quanto svolte in modo continuativo e costante, non possono che essere rapportate al periodo di esecuzione di 12 anni.

L'Ufficio competente relativamente al Contratto di Servizio ed alle correlate attività di vigilanza e controllo sulla conduzione del servizio è l'*Unità Interfaccia Unica Enti Locali della Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali – RA5 della Città metropolitana di Torino* con il supporto dell'*advisor Studio Fracasso S.r.l. e dello Studio Legale Dal Piaz*.

Contratto di Servizio - Articolo 31 (Controlli)

31.1 Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il Delegato e il Comitato di Monitoraggio possono svolgere nei confronti del Gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di

quest'ultimo.

31.2 In particolare, il Delegato e il Comitato di Monitoraggio hanno il diritto di:

- a) chiedere e ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti e informazioni sullo svolgimento del servizio;
- b) accedere alle reti e agli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi.

31.3 Il Gestore assicura la massima collaborazione agli incaricati del Delegato nonché agli incaricati/componenti del Comitato di Monitoraggio.

31.4 Salvo quanto previsto dall'articolo 12 e dal comma 24.6, il Gestore trasmette annualmente al Delegato, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, le seguenti informazioni:

- a) il dettaglio dei lavori effettuati nel corso dell'anno precedente in attuazione del Piano di Sviluppo degli Impianti;
- b) il dettaglio dei livelli di qualità conseguiti, completo degli elementi necessari per verificare l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 22.2;
- c) il dettaglio dei livelli di sicurezza conseguiti, completo degli elementi necessari per verificare l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 23.2;
- d) il dettaglio degli investimenti di efficienza energetica effettuati, completo degli elementi necessari per verificare l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 25.2, che sono anche comunicati all'Autorità.

10. Considerazioni finali

Ai sensi dell'art 15 del Contratto di Servizio, il Gestore con cadenza annuale, trasmette al Delegato lo "Stato di Consistenza" aggiornato con le variazioni derivati dalla realizzazione di cui agli art. 10 e 11.

Ai sensi dell'art. 31.4 "Salvo quanto previsto dall'articolo 12 e dal comma 24.6, il Gestore trasmette annualmente al Delegato le seguenti informazioni:

- il dettaglio dei lavori effettuati nel corso dell'anno precedente in attuazione del Piano di Sviluppo degli Impianti;
- il dettaglio dei livelli di qualità conseguiti, completo degli elementi necessari per verificare l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 22.2;
- il dettaglio dei livelli di sicurezza conseguiti, completo degli elementi necessari per verificare l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 23.2;
- il dettaglio degli investimenti di efficienza energetica effettuati, completo degli elementi necessari per verificare l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 25.2, che sono anche comunicati all'Autorità".

Ai sensi degli articoli 23.1 e 23.2 nell'erogazione del servizio, il Gestore assicura i livelli di qualità tecnica e commerciale definiti dalle disposizioni dell'Autorità e garantisce i livelli incrementali di qualità nei termini indicati dall'Offerta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.M. 226/11.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 14.2 il gestore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi di servizio:

- periodicità di ispezione del 100% della rete in alta e in media pressione: 3 anni mobili;
- periodicità di ispezione del 100% della rete in bassa pressione: 4 anni mobili;

- percentuale minima annua di chiamate con tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento entro il tempo massimo di 60 minuti di cui all'articolo 12: 90%
(così come definito all'art 12 della RQDG, il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è il tempo, misurato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento e l'arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall'impresa distributrice per il pronto intervento).

Ai sensi degli articoli 22.1 e 22.2, nell'erogazione del servizio, il Gestore assicura i livelli di qualità tecnica e commerciale definiti dalle disposizioni dell'Autorità e garantisce i livelli incrementali di qualità nei termini indicati dall'Offerta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.M. 226/11.

Pertanto, con riferimento a quanto previsto dal Contratto di Servizio ed in particolare agli artt. 15.1 e 31.4, il Gestore trasmette una rendicontazione annuale comprensiva di:

- Stato di Consistenza aggiornato completo delle relazioni di consistenza e delle relative planimetrie distinte per ciascun Comune;
- Report, distinto per cespite, degli interventi effettuati nel corso dell'anno;
- Report con il dettaglio dei livelli di qualità commerciale conseguiti nell'anno completo degli elementi necessari per verificare l'adempimento nei termini indicati dall'Offerta;
- Report con il dettaglio dei livelli di sicurezza conseguiti nell'anno, completo degli elementi necessari per verificare l'adempimento nei termini indicati dall'Offerta;
- Report contenente la miglior stima relativa alle tariffe definitive per l'anno in base a quanto contenuto nella Delibera di ARERA avente ad oggetto la "Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno" con successiva trasmissione del report definitivo, unitamente alle relative schede tariffarie, non appena pubblicate dall'Autorità nell'area riservata;
- Conteggio dei corrispettivi stimati, calcolati sulla base del suddetto report, spettanti a ciascun Ente, in base a quanto previsto dagli articoli 26 e 28 del Contratto di Servizio Rep. n. 719/2019 del 11/12/2019, da considerarsi salvo eventuale conguaglio successivo da determinare secondo quanto specificato al punto precedente.

L'*advisor*, Studio Fracasso, provvede ad analizzare la documentazione di cui sopra ai fini della verifica degli adempimenti contrattuali da parte del Gestore.

La Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali, inoltre, provvede a richiedere al Gestore, unitamente alla consistenza fisica delle opere realizzate annualmente:

- la comunicazione del costo aziendale sostenuto e dichiarato nella raccolta dati RAB GAS, per il riconoscimento dell'investimento previsto dalla regolazione tariffaria, per la realizzazione di ciascun intervento, facendo riferimento al singolo codice intervento e scheda identificativa del Piano per ciascun cespite (condotte, allacci, impianti principali e secondari, misuratori etc);
- per gli interventi di estensione e potenziamento si richiede inoltre, per ogni singolo intervento il numero di utenti che hanno formalizzato la richiesta di allaccio e quelli

ulteriormente serviti nonché per gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 11 del Contratto (interventi non previsti nel Piano).

L'*Advisor* provvede ad analizzare anche ogni ulteriore documentazione, trasmessa dal Gestore, ai fini della verifica degli adempimenti contrattuali da parte del Gestore.

La Direzione *Azioni Integrate con gli Enti Locali* della Città metropolitana di Torino ha, altresì, effettuato, nel 2023, n. 4 sopralluoghi nei territori di 9 Comuni, per verifiche e controlli in loco.